



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa Anna Baroncini in data 16.1.2019 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1960/2018 R.G. cont

TRA

[REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Massimo Urso del Foro di Cosenza

RICORRENTE

E

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’ufficio legale dell’Istituto in Roma, via Nizza n.35, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno E. Pontecorvo, giusta procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: azione di accertamento negativo

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 19.1.2018 la società in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso INPGI, causa avente ad oggetto, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici contributivi e delle conseguenti note di rettifica dei contributi di cui ai modelli DASM, la declaratoria del proprio diritto agli sgravi e/o benefici contributivi di cui all'art.8 comma 2 della legge n.223/1991, DPCM 30.9.2014 e art.1 comma 118 legge 23.12.2014 n.190; per l'effetto, l'accertamento che il pagamento dell'intero importo del debito contributivo, senza la decurtazione imposta dallo sgravio, pari ad euro 81.792,19 (di cui euro 29.481,00 per il periodo gennaio 2015 – aprile 2015 ed euro 52.311,19 per il periodo febbraio 2016 – giugno 2016) concreta pagamento oggettivamente indebito per la cifra corrispondente; la condanna dell'INPGI alla restituzione della somma di euro 81.792,19, indebitamente corrisposta a titolo di contributi previdenziali per i dipendenti assunti ad incremento dell'occupazione a norma dell'art.8 comma 2 legge 223/1991, DPCM 30.9.2014 e art.1 comma 118 legge 190/2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La società ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:

di svolgere attività nel campo dell'editoria, in specie editando il "██████████" a diffusione regionale in Basilicata, Calabria e Campania;

di avere beneficiato delle agevolazioni previste dall'art.8 comma 2 legge 223/1991, DPCM 30.9.2014 e art.1 comma 118 legge 190/2014 nel procedere all'assunzione del personale giornalistico specificamente indicato in ricorso;

di avere provveduto in data 18.4.2016 al pagamento di tutta la contribuzione, in regime di agevolazione, dell'anno 2015 (gennaio-aprile 2015) e in data 16.3.2017 al pagamento della contribuzione dell'anno 2016 (febbraio-giugno 2016) chiedendo all'INPGI con reiterate istanze il rilascio del documento di correntezza e/o regolarità contributiva, necessario per poter beneficiare dei contributi dell'editoria di cui alla legge 250/1990, nonché il calcolo delle sanzioni per il ritardato versamento;

che l'INPGI aveva rigettato le istanze con nota del 3.8.2016, rilevando il mancato pagamento per il periodo gennaio – aprile 2015 di contributi e sanzioni nell'importo integrale, in conseguenza della decadenza dal beneficio degli sgravi contributivi; per effetto del ritardato versamento, a seguito di diffida;



che l'istituto assumeva analoga posizione con riferimento al periodo contributivo febbraio 2016 –giugno 2016;

di avere in realtà diritto all'applicazione delle aliquote ridotte per le assunzioni incentivate, non potendosi, soprattutto in periodo di crisi come l'attuale, reputare il mero ritardo nel pagamento idoneo a determinare la decadenza, peraltro mai ufficialmente comunicata nel caso di specie e ciò in quanto la disposizione contenuta nella circolare del Ministero n.34 del 2008 - secondo cui, in caso di accertata irregolarità, l'azienda ha tempo 15 giorni per regolarizzarsi pena la decadenza dei benefici contributivi - sarebbe priva di fondamento normativo.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva l'INPGI, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il Giudice decideva come da dispositivo.

Deve preliminarmente rilevarsi come i fatti oggetto del presente giudizio siano sostanzialmente incontestati nella loro materialità storica, avendo parte ricorrente sostanzialmente ammesso il ritardato pagamento della contribuzione relativa ai periodi controversi - gennaio-aprile 2015 e febbraio-giugno 2016 - e non contestato la notifica da parte dell'INPGI delle note di diffida datate 11.11.2015, 23.3.2016 e 2.8.2016 (docc. 4, 5, 6 e 7 fascicolo resistente con relativa prova delle notifiche) con cui l'istituto ha rilevato il mancato versamento dei contributi e formalmente comunicato la conseguente decadenza delle agevolazioni contributive in caso di mancata regolarizzazione entro il termine di 15 giorni.

La società ricorrente non ha neppure eccepito la regolarizzazione nei 15 giorni, quindi in questa sede è unicamente in contestazione la sussistenza, "rectius" la permanenza dei presupposti che la normativa richiede ai fini della fruizione dei reclamati sgravi contributivi a fronte del ritardo nel versamento.

La questione in sintesi è se il ritardato pagamento della contribuzione agevolata, oltre il termine di 15 giorni concesso con la diffida dell'istituto previdenziale, sia idoneo o meno a determinare la decadenza dal beneficio.

Al momento del versamento della contribuzione relativa al periodo gennaio-aprile 2015, pacificamente effettuato in data 18.4.2016, e della contribuzione relativa al periodo feb-



braio-giugno 2016, pacificamente effettuato in data 16.3.2017, la società non aveva la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici (art.5 lett. a DM 24.10.2007 e art. 4 comma 1 DM 30.1.2015) ed era gravata da inadempienze in atto.

E' infatti pacifico che l'azienda non ha presentato istanza di dilazione, effettuando il versamento ben oltre i 15 giorni di cui alle rispettive diffide.

Parte ricorrente sostiene, in totale difetto di puntuale riferimento normativo della propria ricostruzione, che anche laddove il pagamento avvenga dopo la scadenza del termine di 15 giorni, il beneficio contributivo si riattiverebbe ed il ritardo potrebbe al più giustificare l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ancorché non vi siano disposizioni normative che tipizzino la peculiare fattispecie in esame, prevedendo una specifica sanzione amministrativa.

In realtà il DM 24.10.2007 detta una disciplina inequivoca in base alla quale l'unico onere dell'ente previdenziale, affinché il mancato/ritardato pagamento della contribuzione agevolata determini la decadenza dagli sgravi, è la notifica di una diffida ad adempiere entro 15 giorni, trascorsi i quali il beneficio viene meno.

Di analogo tenore risulta il DM 30.1.2015 a mente del quale "l'interessato ... può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito".

Ad analoghe conclusioni sono pervenuti in casi analoghi i precedenti di merito versati in atti dall'INPGI (Tribunale Roma sent. 2918/2015 e 4084/2016).

Non avendo la società ricorrente assolto l'onere di provare la permanenza dei presupposti per beneficiare degli sgravi, pur in precedenza autorizzati dall'INPGI, il ricorso deve essere rigettato come da dispositivo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso, con conseguente conferma della sussistenza dell'obbligo contributivo così come quantificato dall'istituto.



Condanna la società ricorrente alla refusione nei confronti dell'INPGI delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.

Roma, 16.1.2019

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini

